

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – febbraio 2018

Iper-ammortamenti

Nel corso di Telefisco del 1° 2.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in relazione alla disciplina dei c.d. “iper-ammortamenti”.

- Sostituzione di un bene agevolato senza perdita del beneficio

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’art. 1 co. 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/ attestato di conformità).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- è esclusa da tale disposizione la sostituzione dei beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016;
- la mancata sostituzione del cespite agevolato produce effetti esclusivamente sulla prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio, non determinando la restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iper-ammortamento maturate prima della cessione;
- se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo d’imposta successivo a quello di realizzo del bene originario non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150%; nell’ipotesi in cui il costo dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a

concorrenza del costo del nuovo investimento; la riduzione complessiva dell'agevolazione si rifletterà quindi sull'ultima quota (o sulle ultime quote) di iper-ammortamento, senza la necessità di "spalmare" la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione

- Altri chiarimenti

Oltre ai suddetti chiarimenti relativi alla sostituzione del bene agevolato, si segnalano i seguenti:

- il bene ordinato nel 2017, per il quale non è stato versato l'acconto del 20% entro il 2017, può fruire dell'agevolazione prevista per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, oppure entro il 31.12.2019 a condizione che l'acconto del 20% sia pagato entro il 31.12.2018;
- gli oneri accessori devono essere sostenuti nel medesimo periodo previsto per il bene principale;
- rientrano nella nozione di "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" i magazzini di logistica utilizzati nell'ambito della grande distribuzione di merci e prodotti finiti;
- la maggiorazione del 40% per i beni immateriali spetta per l'acquisto di più beni immateriali anche in caso di investimento in un solo bene iper-ammortizzabile; il requisito dell'interconnessione non è soddisfatto ove lo scambio di informazioni tra il sistema di gestione e la macchina avvenga per il tramite di un operatore persona fisica.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - chiarimenti relativi allo sviluppo di *software*

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo con particolare riferimento all'attività di sviluppo di *software*.

In linea generale, viene affermato che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel c.d. "Manuale di Frascati" dell'OCSE costituiscono fonte interpretativa di riferimento anche ai fini dell'applicazione del credito d'imposta in esame alle imprese che svolgono attività di sviluppo di *software*.

Affinché un progetto per lo sviluppo di un *software* venga classificato come attività di ricerca e sviluppo, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.

Pertanto:

- un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come attività di ricerca e sviluppo se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello *stock* di conoscenza;
- l'utilizzo del *software* per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.

Vengono quindi riportati i seguenti esempi volti ad illustrare il concetto di ricerca e sviluppo nell'ambito delle attività di sviluppo di *software*:

- lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
- la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- gli sforzi per risolvere i conflitti con *hardware* o *software* in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche; la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza

Nell'ambito delle attività routinarie od ordinarie che, pur essendo correlate al *software*, non presentano contenuti di ricerca e sviluppo, vengono invece riportati i seguenti esempi:

- i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell'inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
 - le attività di ordinaria manutenzione del computer o del *software*;
 - lo sviluppo di *software* applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti *software* esistenti;
 - l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti;
 - la creazione di siti *web* o *software* utilizzando strumenti esistenti;
 - l'utilizzo di metodi *standard* di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
 - la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
- l'ordinaria attività di correzione di errori ("*debug*") di sistemi e programmi esistenti

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

***Split payment* - elenchi dei soggetti obbligati - efficacia costitutiva**

Il Dipartimento delle Finanze si è espresso in relazione all'efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo dello *split payment* (art. 17-ter del DPR 633/72).

Agli elenchi pubblicati relativi ai soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti è attribuita efficacia costitutiva.

La disciplina dello *split payment*, pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e di pubblicazione di quest'ultimo sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.

Negli elenchi sopra descritti, per agevolare la consultazione delle posizioni dei soggetti, è stata aggiunta una colonna che riporta la data di inclusione dei contribuenti.

Si segnala che, da ultimo, sono stati aggiornati al 20.2.2018 i seguenti elenchi:

- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche

Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2018 e termini di pagamento

L'INPS, con la circ. 12.2.2018 n. 27, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2018 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2017, raggiungendo la misura prevista a regime dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011

Aliquote contributive artigiani

Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2018 è quindi pari al 24%.

Tale aliquota è ridotta al 21%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 46.630,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.123,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

- al 25%;

ovvero al 22%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Aliquote contributive commercianti

Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2018 è quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.

Tale aliquota è ridotta al 21,09%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 46.630,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.123,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

- al 25,09%;

ovvero al 22,09%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

Il minimale di reddito per il 2018, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.710,00 euro (prima 15.548,00 euro).

Il massimale di reddito per il 2018, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

- a 77.717,00 euro (prima 76.872,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;

ovvero a 101.427,00 euro (prima 100.324,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data

Ticket di licenziamento: novità dal 1° gennaio 2018

A partire dal 1° gennaio 2018, il contributo ex art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012 che i datori di lavoro sono tenuti a versare, per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

all'82% del massimale mensile NASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tenuto conto che, per l'anno 2018, il massimale mensile NASpl è di euro 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a euro 990,68 (euro 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a euro 2.972,04 (990,68 x 3). Come già chiarito dall'Inps, nella Circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Legittime le videoriprese del lavoratore se è imputato di appropriazione indebita

In presenza di un reato le videoriprese hanno pieno valore probatorio. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4367/18.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO